COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 30 **Del 28/06/2023**	**OGGETTO: FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2023/2025, NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2023/2025. MODIFICA**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **11:45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			assente	presente
PETRILLI BIAGIO PIERO	SINDACO	*presidente*	☐	☒
SPEZZA TEODORO		*assessore*	☒	☐
MACCARONE SARA		*assessore*	☐	☒

LA GIUNTA COMUNALE

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede l'Arch. Biagio Piero Petrilli nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaela Isceri, con funzioni referenti e consultive e di verbalizzazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Il Sindaco invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione di seguito riportata ad oggetto:

FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2023/2025, NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2023/2025. MODIFICA.

Visto il D.M. Ministero dell'Interno del 30 maggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.126 del 31-05-2023, che differisce al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Richiamato l'art. 16, comma III, del D.Lvo 267/2000, a norma del quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statale in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15/03/2023 con la quale è stato approvato il Fabbisogno triennale del personale 2023/2025, la nuova Dotazione Organica ed il Piano delle assunzioni 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 22/03/2023 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. provvisorio 2023 contenente altresì il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2023;

Considerato che questa Amministrazione, per sopravvenute esigenze gestionali, intende procedere alla modifica delle tempistiche in merito alla copertura dei posti già previsti in sede di iniziale programmazione di fabbisogno del personale cui all'atto giuntale n. 8 del 15/03/2023;

Richiamata in merito la deliberazione n. 55/2020/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna la quale sottolinea la necessità del costante aggiornamento dei dati contabili presi a riferimento nel calcolo, prima di poter dar corso alle assunzioni previste. In tal senso la sezione emiliana ha evidenziato che «*Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta (…) per "ultimo rendiconto della gestione approvato" debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale*». Si tratta, quindi, dell'ultimo consuntivo approvato non all'adozione della programmazione dei fabbisogni di personale, ora attraverso il Piao, ma nel momento in cui si deve dare corso a ciascuna procedura di reclutamento;

Dato atto che il rendiconto della gestione dell'anno 2022, che ufficializza la spesa di personale e le entrate correnti del medesimo anno, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/05/2023, ragion per cui questo ente è tenuto a procedere a verificare la situazione dei propri spazi assunzionali, aggiornando il calcolo attraverso il quale è stato determinato, nell'ambito della programmazione dei

fabbisogni di personale, le possibili assunzioni disponibili alla luce della loro collocazione rispetto alle soglie percentuali individuate dal Dm 17 marzo 2020;

Ritenuto pertanto dover procedere all'aggiornamento di che trattasi;

Richiamata in merito la deliberazione della Corte dei conti - Sezione di Controllo per la Regione Sicilia, Camera di Consiglio del 14 febbraio 2023 n. 48/2023/PAR la quale ammette la possibilità di assunzioni in esercizio provvisorio quando dispone "*Per quanto concerne, segnatamente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, si osserva che questa, qualora espressa all'interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l'assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011";*

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Rilevato che:

- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.*" in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche mirata ad una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare la precedente formulazione della dotazione organica;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:
"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
(…) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
  2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
  3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
  4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si traduce, **non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare**, ma come **tetto massimo di spesa potenziale** che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità prevede quale limite di spesa il divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (art. 1 comma 562, Legge n. 296/2006);

Verificato che il limite della spesa del personale relativo all'anno 2008 risulta quantificato in € 320.459,75 come di seguito specificato:

LIMITE DELLA SPESA DEL PERSONALE art. 1 comma 562 della Legge 296/2006	**ANNO 2008**
a sommare	
Spese di personale (int. 01)	345.711,00
Irap (int. 07)	21.367,00
Totale	367.078,00
a decurtare	
Rinnovi contrattuali	46.618,25
TOTALE SPESA	**320.459,75**
LIMITE DELLA SPESA DEL PERSONALE art. 1 comma 562 della Legge 296/2006	**320.459,75**

Dato atto che il Responsabile del Servizio Personale ha provveduto a rielaborare:

- la nuova dotazione organica teorica, numerica e finanziaria, come da **Prospetto n. 1 e n. 2,** allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale**;**
- la spesa complessiva del personale per l'anno 2023, verificando il limite della spesa del personale nel rispetto del limite di quella sostenuta nell'anno 2008 come da **Prospetto n. 3**, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, quantificata in **€ 159.787,90**;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"*2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Castiglione a Casauria appartiene alla fascia demografica "a" da 0 a 999 (popolazione al 31.12.2022: n. 697 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 29,50 % (**A**);

- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 33,50 % (**B**);

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2020-2022 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2022:

- si è proceduto a calcolare il rapporto tra la spesa sostenuta dal personale per l'anno 2022 (ultimo rendiconto approvato) e la media delle entrate 2020,2021 e 2022 al netto del FCDE del Bilancio 2022, al fine di individuare sia l'incremento teorico massimo della spesa per assunzione a tempo indeterminato, **sia l'incremento effettivo** per l'anno 2023 della spesa di personale;
- il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Castiglione a Casauria quale rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette è pari al **18,89 %**, e pertanto in considerazione che tale valore risulta inferiore al valore della soglia di virtuosità (A), il tetto massimo della spesa di personale è pari a **€ 250.252,49**, ed il limite di incremento massimo di spesa per il personale per l'anno 2023 risulta essere pari ad **€ 89.998,12**, il tutto come riscontrabile dal **Prospetto n. 4,** allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per

cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ***Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009****. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (…). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."*

Atteso che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha volute porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro:

Verificato in merito che il Responsabile del Servizio Personale ha provveduto altresì a confermare la spesa complessiva per le assunzioni del personale flessibile per l'anno 2023 nell'importo di **€ 46.711,23** come da **Prospetto n. 5** allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre dover procedere, relativamente ai posti vacanti di cui alla dotazione organica dell'ente sopra determinata, la modifica della copertura degli stessi secondo le modalità e i termini così come riportati nel **prospetto n. 6,** costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la spesa complessiva di personale per gli anni 2024 e 2025 risulta determinata negli importi così come quantificati rispettivamente nei **Prospetti n. 7 e n. 8**, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati in merito:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- il D.M.17/03/2020 il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali attestano che le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale medesimo, non altera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Per tutto quanto riportato, il Sindaco

PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge 241/1990;

2. Di prendere atto dell'aggiornamento del calcolo, effettuato dal Responsabile del Servizio Personale sulla scorta dei dati risultanti dal Rendiconto della gestione dell'anno 2022 che ufficializzano la spesa di personale e le entrate correnti del medesimo anno, attraverso il quale è stato determinato, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2023/2025, le possibili assunzioni disponibili alla luce della loro collocazione rispetto alle soglie percentuali individuate dal Dm 17 marzo 2020;

3. Di approvare le operazioni suddette, sulla scorta delle indicazioni della Giunta Comunale, sintetizzate nei prospetti allegati alla presente deliberazione, sulla determinazione della dotazione organica in termini finanziari e della sua correlazione con la spesa massima assentibile definita nella spesa sostenuta nell'anno 2008, delle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni all'esterno di personale a tempo indeterminato e determinato e/o flessibile, del rispetto del limite delle spese da sostenere con il presente fabbisogno del personale, del personale assumibile, e delle altre spese del personale;

4. di approvare le modifiche al Fabbisogno triennale del personale del Comune di Castiglione a Casauria, la nuova dotazione organica ed il piano delle assunzioni 2023/2025, così come formulato nella presente deliberazione e riepilogato nei prospetti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

5. di prendere atto, per le motivazioni riportate nella premessa, della nuova dotazione organica teorica e numerica dell'Ente, così come rielaborata dal Responsabile del Servizio Personale sulla scorta delle indicazioni della Giunta Comunale, come da **prospetti n. 1 e n. 2** costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di dare atto che:
   - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come da **Prospetto n. 3**, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
   - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006, e dal D.M. 17 marzo 2020;

7. di determinare, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, quale tetto massimo della spesa di personale per l'anno 2023 l'importo di € 250.252,49, come da **Prospetto n. 4,** costituente parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione, dando atto che sulla scorta di quanto risultante il limite potenziale di incremento massimo di spesa per il personale per l'anno 2023 risulta essere pari ad € 89.998,12;

8. di precisare che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.*" del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

9. di approvare il nuovo piano assunzionale anno 2023, confermando n. 1 (una) assunzione a tempo indeterminato e n.1 (una) trasformazione da part-time a full-time dando atto che non sono previste assunzioni a tempo indeterminato negli anni 2024/2025, così come risulta dal **prospetto n. 6,** costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

10. di confermare per l'anno 2023 le assunzioni di personale con lavoro flessibile, ad oggi già in essere, entro i limiti della spesa consentita e con le modalità di copertura come da **prospetto n. 5,** costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

11. di dare atto che relativamente ai posti vacanti la copertura degli stessi sarà assicurata nelle modalità e nei termini così come riportati nel **prospetto n. 6,** costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

12. di confermare le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato entro i rispettivi limiti di spesa consentita;

13. di dare atto che la spesa complessiva della nuova dotazione organica, derivante dal fabbisogno triennale 2023/2025, nei termini così come riportati nei **prospetti n. 3, n. 7 e n. 8,** trova regolare copertura sia negli stanziamenti del bilancio 2022/2024, annualità 2023, sia negli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025, in corso di predisposizione;

14. di disporre l'inserimento del presente deliberato sia nel P.I.A.O. 2023/2025 sia nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

15. di trasmette la presente proposta di deliberazione all'organo di revisione contabile ai fini dell'accertamento della coerenza del piano triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006, e dell'attestazione che l'assunzione di personale a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale medesimo, non altera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 17/03/2020;

16. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 al fine di consentire l'immediata applicabilità del presente deliberato.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e ritenuto di doverla approvare;

Visto il D.Lgs.n.267del 18/8/2000 e s.m.i.;

Acquisiti:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 08 in data 26/06/2023, con il quale lo stesso ha accertato la coerenza del piano triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006, nonché attestato che l'assunzione di personale a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale medesimo, non altera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 17/03/2020;

Dato atto del visto di conformità dell'azione amministrativa reso dal Segretario Comunale;

Con votazione unanime e favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo dai punti 1) a 16), che qui si intendono integralmente riportati e confermati.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza al fine di permettere l'immediato avvio degli interventi programmati, con successiva unanime e favorevole votazione, resa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire l'immediata applicabilità del presente deliberato.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Raffaela Isceri

Il Sindaco
f.to Arch. Biagio Piero Petrilli

n. Reg. **0297** Pubbl. Lì **28/06/2023**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo on-line comunale il giorno **28/06/2023** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
- è stata comunicata con lettera n. **2404** data **28/06/2023** ai capigruppo consiliari (*art. 125 del T.U. n. 267/2000*);

Dalla residenza comunale, lì **28/06/2023**

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Raffaela Isceri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- è divenuta esecutiva il giorno ____/____/_____ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*);
- è stata pubblicata all'albo on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ____/____/_____ al ____/____/_____

Dalla residenza comunale, lì ___/___/_____

Il Segretario Comunale

PARERI PREVENTIVI in ordine alla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto:

FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2023/2025, NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2023/2025. MODIFICA.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - *bis*, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità.

☐ Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente ovvero in quanto mero atto di indirizzo.

☒ Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

ADDI', 24/06/2023 ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

F.to Ubaldo Di Nardo

****

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – *bis*, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità contabile:

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE** per le seguenti motivazioni:

…….....

.....

ADDI', 24/06/2023 ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO***

F.to Ubaldo Di Nardo

PROSPETTO N. 1 - NUOVA DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2023

	STRUTTURA	NUMERO DEI POSTI	Profilo professionale	FIGURA	POSTI PREVISTI		PERCENTUALE PART-TIME	IN ORGANICO	ORARIO
					A TEMPO PIENO	A TEMPO PARZIALE			
I AREA - AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, CONTRATTI, ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA, UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ALBO PRETORIO, ARCHIVIO GENERALE, PROTOCOLLO, SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURA E TEMPO LIBERO, STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE, LEVA, AIRE, S.U.A.P. (ATT. COMMERCIO), PROVVEDITORATO, DIRITTO ALLO STUDIO	1	FUNZIONARIO	*Ex Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D/1*	*0*	*1*	*16,67%*	VACANTE	N. 6 ORE SETTIMANALI
		2	ISTRUTTORE	*Ex Istruttore amministrativo - Cat C/1*	*1*	*0*	*- - - -*	COPERTO	N. 36 ORE SETTIMANALI
			ISTRUTTORE	*Ex Istruttore amministrativo - Cat C/1*	*0*	*1*	*11,11%*	VACANTE	N. 12 ORE SETTIMANALI DA GENNAIO AD APRILE
		1	OPERATORE ESPERTO	*Ex Collaboratore amministrativo - Cat B/3*	*0*	*1*	*41,67%*	VACANTE	N. 15 ORE SETTIMANALI DA AGOSTO
		N. TOT. 4							
II AREA - PERSONALE, FINANZIARIA, CONTABILE, TRIBUTI	PERSONALE, TRIBUTI, BILANCIO, PROGRAMMAZIONE-CONTABILITA', ECONOMATO.	1	FUNZIONARIO	*Ex Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D/1*	*0*	*1*	*16,67%*	VACANTE	N. 6 ORE SETTIMANALI
		1	FUNZIONARIO	*Ex Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D/1*	*0*	*1*	*33,33%*	VACANTE	N. 12 ORE SETTIMANALI
		N. TOT. 2							
III AREA - TECNICA	VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, CIMITERO, ECOLOGIA ED AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, S.U.A.P. (ATT. EDILIZIA), GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, SISMA	1	FUNZIONARIO	*Ex Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D/1*	*0*	*1*	*25,00%*	VACANTE	N. 9 ORE SETTIMANALI
		1	OPERATORE ESPERTO	*Ex Collaboratore tecnico - Cat B/3*	*0*	*1*	*50,00%*	COPERTO	N. 18 ORE SETTIMANALI DA GENNAIO A GIUGNO
		1	OPERATORE ESPERTO	*Ex Collaboratore tecnico - Cat B/3*	*1*	*0*	*- - - -*	VACANTE	N. 36 ORE SETTIMANALI DA LUGLIO
		N. TOT. 3							
UFFICIO POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE, AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE, POLIZIA MORTUARIA, UFFICIO NOTIFICHE	1	ISTRUTTORE	*Ex Istruttore amministrativo - Cat C/1 (Agente di Polizia Municipale)*	*0*	*1*	*16,67%*	VACANTE	VACANTE
		N. TOT. 1							
					2	**8**			

TOTALI POSTI PREVISTI N. 10 - N. 2 Coperti di ruolo e N. 8 vacanti

PROSPETTO N. 2 - DOTAZIONE ORGANICA TEORICA : NUMERICA E FINANZIARIA

Classificazione	Trattamento economico	Ivc	13^ Mensilità	Ind. comparto	TOTALE	Oneri c/Ente (23,80+2,88=26,68)	INAIL	Irap	Costo unitario	*DOTAZIONE ORGANICA TEORICA IN POSTI*	*DOTAZIONE ORGANICA TEORICA IN PERCENTUALE*	Totale costo D.O.	SPECIFICA
FUNZIONARIO ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	€ 23.212,35	€ 125,71	€ 1.934,36	€ 622,80	€ 25.895,22	€ 6.908,85	€ 1.856,99	€ 2.162,25	€ 36.823,31	*1*	*0,17*	€ 4.173,31	SCAVALCO CONDIVISO AL 16,67 % (N. 6 ORE) GEN/FEB + LUG/DIC
FUNZIONARIO ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	€ 23.212,35	€ 125,71	€ 1.934,36	€ 622,80	€ 25.895,22	€ 6.908,85	€ 1.856,99	€ 2.162,25	€ 36.823,31	*1*	*0,33*	€ 12.151,69	SCAVALCO IN ECCEDENZA - PART-TIME AL 33,33 % (N. 12 ORE)
FUNZIONARIO ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	€ 23.212,35	€ 125,71	€ 1.934,36	€ 622,80	€ 25.895,22	€ 6.908,85	€ 1.856,99	€ 2.162,25	€ 36.823,31	*1*	*0,25*	€ 9.205,83	SCAVALCO IN ECCEDENZA - PART-TIME AL 25,00 % (N. 9 ORE)
FUNZIONARIO ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	€ 23.212,35	€ 125,71	€ 1.934,36	€ 622,80	€ 25.895,22	€ 6.908,85	€ 1.856,99	€ 2.162,25	€ 36.823,31	*1*	*0,17*	€ 6.259,96	PART-TIME AL 16,67 % (N. 6 ORE)
ISTRUTTORE	€ 21.392,87	€ 115,83	€ 1.782,74	€ 549,60	€ 23.841,04	€ 6.360,79	€ 1.711,43	€ 1.990,73	€ 33.903,98	*1*	*1,00*	€ 33.903,98	TEMPO PIENO
ISTRUTTORE	€ 21.392,87	€ 115,83	€ 1.782,74	€ 549,60	€ 23.841,04	€ 6.360,79	€ 1.711,43	€ 1.990,73	€ 33.903,98	*1*	*0,33*	€ 3.729,44	PART-TIME AL 33,33 % (N. 12 ORE) GEN/APR
ISTRUTTORE	€ 21.392,87	€ 115,83	€ 1.782,74	€ 549,60	€ 23.841,04	€ 6.360,79	€ 1.711,43	€ 1.990,73	€ 33.903,98	*1*	*0,17*	€ 5.763,68	SCAVALCO IN ECCEDENZA - PART-TIME AL 16,67 % (N. 6 ORE)
OPERATORE ESPERTO	€ 20.072,88	€ 108,68	€ 1.672,74	€ 549,60	€ 22.403,90	€ 5.977,36	€ 1.605,83	€ 1.870,73	€ 31.857,82	*1*	*0,50*	€ 7.964,45	PART-TIME AL 50,00 % (N. 18 ORE) FINO A GIUGNO 2023
OPERATORE ESPERTO	€ 20.072,88	€ 108,68	€ 1.672,74	€ 549,60	€ 22.403,90	€ 5.977,36	€ 1.605,83	€ 1.870,73	€ 31.857,82	*1*	*1,00*	€ 15.928,91	FULL-TIME 100,00 % (N. 36 ORE) DA LUGLIO 2023
OPERATORE ESPERTO	€ 19.034,51	€ 108,68	€ 1.586,21	€ 549,60	€ 21.279,00	€ 5.677,24	€ 1.522,76	€ 1.776,80	€ 30.255,79	*1*	*0,42*	€ 5.294,76	PART-TIME AL 41,67 % (DA AGOSTO)
OPERATORE	€ 18.283,31	€ 97,76	€ 1.523,61	€ 388,80	€ 20.293,48	€ 5.414,30	€ 1.462,66	€ 1.694,51	€ 28.864,95	*0*	*0,00*	€ 0,00	NON PRESENTE
										10,00	*4,34*	**€ 104.376,02**	

	POSTI PREVISTI			POSTI DI RUOLO COPERTI			POSTI VACANTI		
POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	**POSTI A TEMPO PIENO**	**POSTI A TEMPO PARZIALE**	**N. TOTALE POSTI PREVISTI**	**POSTI A TEMPO PIENO**	**POSTI A TEMPO PARZIALE**	**TOTALE**	**POSTI A TEMPO PIENO**	**POSTI A TEMPO PARZIALE**	**TOTALE**
FUNZIONARIO ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	0	4	4	0	0	0	0	4	4
ISTRUTTORE	1	2	3	1	0	1	0	2	2
OPERATORE ESPERTO	1	2	3	0	1	1	1	1	2
OPERATORE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	**2**	**8**	**10**	**1**	**1**	**2**	**1**	**7**	**8**

PROSPETTO N. 3 - SPESA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA ANNO 2023

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2023 CON IL LIMITE 2008
(art. 1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
(art. 1, comma 762, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

N.D	VOCE	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2023 - Spese già impegnate/contratte	Spesa ANNO 2023 - Nuove spese programmate	Spesa ANNO 2023 - TOTALE
			1	2	(1 + 2)
	A SOMMARE				
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale[1]	Int. 01		96.616,53	96.616,53
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01		29.499,60	29.499,60
3	Collaborazioni coordinate e continuative			0,00	0,00
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro			6.000,00	6.000,00
5	Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)			5.611,78	5.611,78
6	Spese per personale in comando presso l'ente			0,00	0,00
7	Incarichi dirigenziali *e* x art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL			0,00	0,00
8	Personale degli uffici di staff *ex* art. 90 TUEL			0,00	0,00
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro			0,00	0,00
10	Oneri contributivi a carico ente			36.015,00	36.015,00
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada			0,00	0,00
12	IRAP	Int. 07		11.828,95	11.828,95
13	Oneri per lavoratori socialmente utili			0,00	0,00
14	Buoni pasto			1.600,00	1.600,00
15	Assegno nucleo familiare[1]			0,00	0,00
16	Spese per equo indennizzo			0,00	0,00
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente			0,00	0,00
18	Altro (Rimborsi spese viaggio ufficio ragioneria, tecnico e polizia municipale)			11.000,00	11.000,00
19	**A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)**				**198.171,85**

	A DETRARRE				
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni				0,00
2	Spese sostenute per categorie protette *ex* L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06			0,00
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge				0,00
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06			0,00
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate				0,00
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali				0,00
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI			26.555,00	26.555,00
8	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06			0,00
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06			0,00
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore				0,00
11	Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.				0,00
12	Spese per l'assunzione di personale *ex* dipendente dei Monopoli di Stato				0,00
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007[1]				0,00
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)				0,00
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, cc. 8-9, D.L. n. 95/2012[2]				0,00
16	Spese per il personale ricollocato *ex* art. 1, c. 424, L. 190/2014				0,00
17	Altro (IRAP)			11.828,95	11.828,95
	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 17)				**38.383,95**

C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2023 (A - B)	**159.787,90**
D) LIMITE DI SPESA DA RISPETTARE PARI AL TOTALE 2008	**320.459,75**
E) DIFFERENZA	**160.671,85**

PROSPETTO N. 4 - CALCOLO LIMITE DI SPESA ANNO 2023

	ANNO			
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno	2023			
	ANNO		VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022		697	a
	ANNI		VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	(a)	160.254,37 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	223.041,56 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020		863.568,61 €	
	2021		815.024,42 €	
	2022		1.026.293,28 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			901.628,77 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022		53.315,25 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	848.313,52 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		18,89%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		33,50%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	89.998,12 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	250.252,49 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2023	(h)		34,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	75.834,13 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	43.380,79 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	75.834,13 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	298.875,69 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	250.252,49 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	(o)	250.252,49 €	

PROSPETTO N. 5 - SPESA LAVORO FLESSIBILE 2023	
LAVORO FLESSIBILE SOSTENUTO NELL'ANNO 2009	
TIPOLOGIA	**TOTALE SPESA (COMPRENSIVA DI ONERI RIFLESSI)**
CONVENZ.	€ 30.628,63
ART. 92	€ 9.571,13
ART. 110	€ 12.178,31
P.O. AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE	€ 6.187,33
TOTALE	**58.565,40 €**

MARGINE DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 2023	**58.565,40**
ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILE 2023	**TOTALE**
ART 1 COMMA 557 L. 311/204 UFFICIO FINANZIARIO	21.590,56 €
ART 1 COMMA 557 L. 311/2004 UFFICIO TECNICO	12.164,53 €
ART 1 COMMA 557 L. 311/2004 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	6.446,14 €
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	6.510,00 €
	46.711,23 €
RESIDUO	**11.854,17 €**

PROSPETTO N. 6 - COPERTURA POSTI

ANNO 2023

Area	Profilo professionale da coprire	Tempo	PT/FT	Modalità di reclutamento							Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico - Scorrimento graduatoria altri enti	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Trasformazione Part-Time / Full time	art. 23 CCNL 16/11/2022	art. 1 comma 557 L. 311/2004	Somministrazione Lavoro	
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario (Amministrativo)	Determinato	PART-TIME 16,67 %					4.443,33			LUGLIO
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario (Contabile)	Determinato	PART-TIME 33,33 %						21.590,56		GIA' IN ESSERE
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario (Tecnico)	Determinato	PART-TIME 25,00 %						12.164,53		GIA' IN ESSERE
ISTRUTTORI	Istruttore (Agente Polizia Municipale)	Determinato	PART-TIME 16,67 %						6.446,14		GIA' IN ESSERE
ISTRUTTORI	Istruttore	Determinato	PART-TIME 33,33 %							6.510,00	GEN/APR
OPERATORI ESPERTI	Operatore esperto	Indeterminato	FULL-TIME 100,00 %				15.949,47				LUGLIO
OPERATORI ESPERTI	Operatore esperto	Indeterminato	PART-TIME 41,67 %	5.857,92							AGOSTO
										COSTO COMPLESSIVO	72.961,95

ANNO 2024

Area	Profilo professionale da coprire	Tempo	PT/FT	Modalità di reclutamento							Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico - Scorrimento graduatoria altri enti	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Trasformazione Part-Time / Full time	art. 23 CCNL 16/11/2022	art. 1 comma 557 L. 311/2004	Somministrazione Lavoro	
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario (Amministrativo)	Determinato	PART-TIME 16,67 %					8.442,83			GENNAIO
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario (Contabile)	Determinato	PART-TIME 33,33 %						21.590,56		GENNAIO
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario (Tecnico)	Determinato	PART-TIME 25,00 %						12.164,53		GENNAIO
ISTRUTTORI	Istruttore (Agente Polizia Municipale)	Determinato	PART-TIME 16,67 %						6.446,14		GENNAIO
										COSTO COMPLESSIVO	48.644,06

ANNO 2025

Area	Profilo professionale da coprire	Tempo	PT/FT	Modalità di reclutamento							Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico - Scorrimento graduatoria altri enti	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Trasformazione Part-Time / Full time	art. 23 CCNL 16/11/2022	art. 1 comma 557 L. 311/2004	Somministrazione Lavoro	
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario (Amministrativo)	Determinato	PART-TIME 16,67 %					8.442,83			GENNAIO
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario (Contabile)	Determinato	PART-TIME 33,33 %						21.590,56		GENNAIO
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario (Tecnico)	Determinato	PART-TIME 25,00 %						12.164,53		GENNAIO
ISTRUTTORI	Istruttore (Agente Polizia Municipale)	Determinato	PART-TIME 16,67 %						6.446,14		GENNAIO
										COSTO COMPLESSIVO	48.644,06

PROSPETTO N. 7 - SPESA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA ANNO 2024

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2024 CON IL LIMITE 2008
(art. 1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
(art. 1, comma 762, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

N.D	VOCE	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2024 - Spese già impegnate/contratte	Spesa ANNO 2024 - Nuove spese programmate	Spesa ANNO 2024 - TOTALE
			1	2	(1 + 2)
	A SOMMARE				
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale[1]	Int. 01		108.741,87	108.741,87
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01		32.522,66	32.522,66
3	Collaborazioni coordinate e continuative			0,00	0,00
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro			6.000,00	6.000,00
5	Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)			5.611,78	5.611,78
6	Spese per personale in comando presso l'ente			0,00	0,00
7	Incarichi dirigenziali *e* x art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL			0,00	0,00
8	Personale degli uffici di staff *ex* art. 90 TUEL			0,00	0,00
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro			0,00	0,00
10	Oneri contributivi a carico ente			39.220,70	39.220,70
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada			0,00	0,00
12	IRAP	Int. 07		12.973,84	12.973,84
13	Oneri per lavoratori socialmente utili			0,00	0,00
14	Buoni pasto			1.600,00	1.600,00
15	Assegno nucleo familiare[1]			0,00	0,00
16	Spese per equo indennizzo			0,00	0,00
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente			0,00	0,00
18	Altro (Rimborsi spese viaggio ufficio ragioneria, tecnico e polizia municipale)			11.000,00	11.000,00
19	**A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)**				**217.670,85**

	A DETRARRE				
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni				0,00
2	Spese sostenute per categorie protette *ex* L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06			0,00
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge				0,00
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06			0,00
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate				0,00
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali				0,00
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI			26.555,00	26.555,00
8	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06			0,00
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06			0,00
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore				0,00
11	Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.				0,00
12	Spese per l'assunzione di personale *ex* dipendente dei Monopoli di Stato				0,00
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007[1]				0,00
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)				0,00
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, cc. 8-9, D.L. n. 95/2012[2]				0,00
16	Spese per il personale ricollocato *ex* art. 1, c. 424, L. 190/2014				0,00
17	Altro (IRAP)			12.973,84	12.973,84
	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 17)				**39.528,84**

C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 (A - B)	**178.142,01**
D) LIMITE DI SPESA DA RISPETTARE PARI AL TOTALE 2008	**320.459,75**
E) DIFFERENZA	**142.317,74**

PROSPETTO N. 8 - SPESA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA ANNO 2025

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2025 CON IL LIMITE 2008
(art. 1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
(art. 1, comma 762, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

N.D	VOCE	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2025 - Spese già impegnate/contratte	Spesa ANNO 2025 - Nuove spese programmate	Spesa ANNO 2025 - TOTALE
			1	2	(1 + 2)
	A SOMMARE				
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale[1]	Int. 01		108.741,87	108.741,87
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01		32.522,66	32.522,66
3	Collaborazioni coordinate e continuative			0,00	0,00
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro			6.000,00	6.000,00
5	Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)			5.611,78	5.611,78
6	Spese per personale in comando presso l'ente			0,00	0,00
7	Incarichi dirigenziali *e* x art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL			0,00	0,00
8	Personale degli uffici di staff *ex* art. 90 TUEL			0,00	0,00
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro			0,00	0,00
10	Oneri contributivi a carico ente			39.220,70	39.220,70
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada			0,00	0,00
12	IRAP	Int. 07		12.973,84	12.973,84
13	Oneri per lavoratori socialmente utili			0,00	0,00
14	Buoni pasto			1.600,00	1.600,00
15	Assegno nucleo familiare[1]			0,00	0,00
16	Spese per equo indennizzo			0,00	0,00
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente			0,00	0,00
18	Altro (Rimborsi spese viaggio ufficio ragioneria, tecnico e polizia municipale)			11.000,00	11.000,00
19	**A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)**				**217.670,85**

	A DETRARRE				
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni				0,00
2	Spese sostenute per categorie protette *ex* L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06			0,00
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge				0,00
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06			0,00
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate				0,00
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali				0,00
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI			26.555,00	26.555,00
8	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06			0,00
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06			0,00
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore				0,00
11	Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.				0,00
12	Spese per l'assunzione di personale *ex* dipendente dei Monopoli di Stato				0,00
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007[1]				0,00
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)				0,00
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, cc. 8-9, D.L. n. 95/2012[2]				0,00
16	Spese per il personale ricollocato *ex* art. 1, c. 424, L. 190/2014				0,00
17	Altro (IRAP)			12.973,84	12.973,84
	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 17)				**39.528,84**

C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2025 (A - B)	**178.142,01**
D) LIMITE DI SPESA DA RISPETTARE PARI AL TOTALE 2008	**320.459,75**
E) DIFFERENZA	**142.317,74**